

ALIQUOTE IRPEF DALL'1.1.2007

<i>Reddito complessivo (euro)</i>	<i>Scaglioni di reddito (euro)</i>	<i>Aliquota % (*)</i>	<i>Imposta annua lorda (euro)</i>	
			<i>per scaglione</i>	<i>cumulata</i>
Fino a 15.000,00	15.000,00	23	3.450,00	3.450,00
28.000,00	13.000,00	27	3.510,00	6.960,00
55.000,00	27.000,00	38	10.260,00	17.220,00
75.000,00	20.000,00	41	8.200,00	25.420,00
oltre	oltre	43	-	-

(*) Aliquota da applicare per la determinazione dell'imposta per singoli periodi di paga, al netto dell'addizionale regionale e dell'eventuale addizionale comunale.

NB: Se alla formazione del reddito complessivo concorrono solo redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro ed il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta non è dovuta.

DETRAZIONI D'IMPOSTA DALL'1.1.2007

<i>Detrazioni per lavoro dipendente</i>	
<i>Reddito complessivo</i>	<i>Importo annuo</i>
- fino a 8.000,00	1.840,00 (*)
- oltre 8.000,00 fino a 15.000,00	$1338 + \{502 \times [(15000 - RC) : 7000]\}$
- oltre 15.000,00 fino a 55.000,00	$1338 \times [(55000 - RC) : 40000]$

RC = Reddito Complessivo (*) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato l'importo minimo della detrazione effettiva è pari a 1.380 euro.

I valori risultanti dai rapporti $[(15000 - RC) : 7000]$ (per i redditi superiori a 8.000 euro fino a 15.000 euro) e $[(55000 - RC) : 40000]$ (per i redditi superiori a 15.000 euro fino a 55.000 euro) si assumono nelle prime quattro cifre decimali.

<i>Detrazioni aggiuntiva per i redditi da lavoro dipendente</i>	
<i>Reddito complessivo</i>	<i>Importo annuo</i>
- oltre 23.000,00 fino a 24.000,00	10,00
- oltre 24.000,00 fino a 25.000,00	20,00
- oltre 25.000,00 fino a 26.000,00	30,00
- oltre 26.000,00 fino a 27.700,00	40,00
- oltre 27.700,00 fino a 28.000,00	25,00

Detrazioni per coniuge, figli e altri familiari a carico

Queste detrazioni sono rapportate a mese e spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

<i>Detrazioni per il coniuge a carico</i>	
<i>Reddito complessivo</i>	<i>Importo annuo</i>
- fino a 15.000,00	800 - [110 x (RC : 15.000)]
- oltre 15.000,00 fino a 40.000,00	690
- oltre 40.000,00 fino a 80.000,00	690 x [(80.000 - RC) : 40.000]

I valori risultanti dai rapporti **(RC : 15.000)** (per i redditi fino a 15.000 euro) e **[(80000 - RC) : 40000]** (per i redditi superiori a 40.000 euro e fino a 80.000 euro) si assumono nelle prime quattro cifre decimali; se uguali a 0 la detrazione non compete. Se il risultato del rapporto **(RC : 15.000)** è uguale a 1, la detrazione compete nella misura di 690 euro.

<i>Detrazioni aggiuntiva per il coniuge a carico</i>	
<i>Reddito complessivo</i>	<i>Importo annuo</i>
- oltre 29.000,00 fino a 29.200,00	10,00
- oltre 29.200,00 fino a 34.700,00	20,00
- oltre 34.700,00 fino a 35.000,00	30,00
- oltre 35.000,00 fino a 35.100,00	20,00
- oltre 35.100,00 fino a 35.200,00	10,00

<i>Detrazioni per i figli a carico</i>	
<i>Tipologia</i>	<i>Importo annuo</i>
Per ogni figlio	800,00
Per ogni figlio di età inferiore ai 3 anni	900,00
Importo aggiuntivo per ogni figlio portatore di handicap	220,00
Importo aggiuntivo per contribuenti con più di 3 figli a carico (per ciascun figlio a partire dal primo)	200,00

La detrazione massima indicata in tabella deve essere riproporzionata in base alla seguente relazione:

Detrazione x [(95.000 - RC) : 95.000] dove RC = reddito complessivo.

Se il valore risultante dal rapporto **[(95.000 - RC) : 95.000]** è pari a zero, minore di zero o uguale a 1, le detrazioni non competono. I valori compresi tra zero ed 1 si assumono nelle prime quattro cifre decimali. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge a carico.

Ulteriore detrazione per famiglie numerose

In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo a 1.200 euro.

La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

<u>Detrazioni per gli altri familiari a carico</u>	
<i>Tipologia</i>	<i>Importo annuo (euro)</i>
Altri familiari a carico	750,00

La detrazione, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, spetta per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

La detrazione massima indicata in tabella deve essere riproporzionata in base alla seguente relazione:

$750 \times [(80.000 - RC) : 80.000]$ dove RC = reddito complessivo.

Se il risultato del rapporto **[(80.000 - RC) : 80.000]** è pari a zero, minore di zero o uguale a 1, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato del rapporto si assume nelle prime quattro cifre decimali.